



Civile Sent. Sez. 1 Num. 7974 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: DIDONE ANTONIO

Data pubblicazione: 20/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 20135-2010 proposto da:

DINACCI PREZIOSI DI DINACCI MARIO S.A.S. (C.F. 045326706732), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché DINACCI MARIO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FUSCO 104, presso l'avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI CARRANO, CORRADO SIMEONE, giusta procura a margine del ricorso;

2016
659

- ricorrenti -

contro

STELLA S.P.A., in persona del legale rappresentante



pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA 188, presso il dott. FABRIZIO CERRI, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIA FORMICOLA, GIANCARLO RAGO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

contro

FALLIMENTO DELLA DINACCI PREZIOSI DI MARIO DINACCI S.A.S. E DI DINACCI MARIO IN PROPRIO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 104/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato SIMEONE NICOLA, con delega avv. CARRANO, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- La s.a.s. "Dinacci Preziosi di Dinacci Mario" ha proposto ricorso per cassazione - affidato a due motivi - contro la sentenza della Corte di appello di Napoli (del 21.6.2010) con la quale è stato rigettato il suo reclamo contro la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento.

Resiste con controricorso la s.p.a. "Stella", creditrice istante.

2.- Le questioni risolte dalla Corte di appello e riproposte con i motivi di ricorso sono due e sono sintetizzate nei quesiti formulati dalla ricorrente ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. - non applicabile ratione temporis - qui di seguito trascritti solo per ragioni di sintesi:

a) se sia "da considerarsi ritualmente notificato un ricorso di fallimento a mezzo fax su una utenza non intestata al destinatario con l'invio di una sola copia e senza che la parte che abbia inviato il fax abbia dichiarato nella relata a chi era indirizzato (società o socio accomandatario in proprio) nell'ipotesi in cui il Tribunale abbia disposto ai sensi dell'art. 15 l. fall. di omettere ogni formalità necessaria. Quanto stabilito dal Tribunale fallimentare e dalla Corte di appello di Napoli in relazione alla notifica del ricorso di fallimento non rappresenta una interpretazione eccessivamente estensiva ed





illegittima dell'art. 15 l. fall. comma V determinando di fatto una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del resistente”;

b) se “è legittimo un provvedimento di abbreviazione dei termini che in una procedura fallimentare autorizzi la notifica del ricorso almeno 24 ore prima dell'udienza senza esonerare il debitore dagli adempimenti previsti dalla normativa vigente quali il deposito dei libri contabili degli ultimi tre anni ed una relazione aggiornata sullo stato patrimoniale economico e finanziario relativo a due mesi prima della data fissata di comparizione”.

3.- Le censure - là dove non sono inammissibili - sono infondate.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, terzo comma, legge fall.) sia la regola anche quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, rendendosi irreperibile; il quinto comma dell'articolo citato permette tuttavia, con una previsione analoga a quella di cui all'art. 151 cod. proc. civ., che il presidente del tribunale, in sede di abbreviazione dei



termini per la notifica e per le memorie, possa disporre che il ricorso ed il decreto predetti, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi (Sez. 1, Sentenza n. 22151 del 29/10/2010, che ha ritenuto valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione avvenuta, come ordinato con specifico provvedimento del presidente del tribunale, per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, e non nelle forme della notifica di cui agli artt. 136 e s. cod. proc. civ.).

In particolare, si è ritenuto che la notifica del ricorso (per cassazione), e dell'avviso di fissazione della relativa udienza di trattazione, mediante utilizzo del "fax", previa autorizzazione in tal senso da parte del presidente, trova giustificazione nella previsione dell'art. 151 cod. proc. civ., che consente di autorizzare la notifica in un "modo diverso da quello stabilito dalla legge" quando sussistano esigenze di particolare celerità (nella specie, da ravvisarsi nella necessità di decidere il ricorso entro un termine, ristretto), là dove l'idoneità dello strumento del "fax" a costituire, in via di principio, un'adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, è desumibile dall'opzione effettuata dallo stesso legislatore





nell'introdurre una siffatta previsione - sia pure in riferimento a fattispecie specifiche di comunicazione (in argomento cfr. Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008, in relazione al ricorso per cassazione). Nella concreta fattispecie era incombente la scadenza del termine di cui all'art. 10 l. fall.

La ricorrente deduce che il numero del fax utilizzato non era intestato alla società debitrice.

Ma la Corte di appello ha correttamente ritenuto provata (e non contestata) la circostanza che il numero di fax al quale la notifica era stata eseguita - utenza intestata alla s.r.l. "Dinacci" - era stata utilizzata dalla s.a.s. "Dinacci" per richiedere una fornitura proprio alla società creditrice istante e con grafia "identica" a quella dei precedenti ordini trasmessi da utenza telefonica intestata alla s.a.s. "Dinacci", senza che fosse stato dedotto che anche la s.r.l. avesse rapporti commerciali con la s.p.a. "Stella". Ciò, alla luce anche della irreperibilità della società debitrice e del suo socio accomandatario, rendeva rituale la notifica.

Quanto alla deduzione che la copia inviata era soltanto una, si tratta di deduzione nuova che non risulta - dalla sentenza impugnata - sollevata in sede di reclamo e la ricorrente non indica i modi e il luogo di deduzione della relativa questione in sede di merito. Sì che in questa parte la censura è inammissibile.



La censura sub b) è inammissibile.

Infatti, è inammissibile, oltre che per difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi dell'art. 18 l.fall. (nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007) laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione di cui all'art. 15, comma 3, l. fall.), senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, ed i vizi denunciati non rientrano tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 05/02/2016, Rv. 638407).

A tale insegnamento si è attenuta la Corte di appello evidenziando che la reclamante non aveva neppure indicato "quali sarebbero state le difese che avrebbe potuto approntare e che gli sono state impedito dalla ristrettezza dei tempi concessi, quali sarebbero stati i documenti e le prove che avrebbe voluto portare a propria difesa senza riuscirvi". E ciò era sufficiente per ritenere inammissibile la censura proposta con il reclamo.

Contro tale affermazione non risulta proposta specifica impugnazione e la deduzione della ristrettezza dei tempi

per produrre i libri contabili - in quanto svolta per la prima volta in sede di legittimità - è inammissibile.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2016

